

**REGIONE PUGLIA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE  
DELLA PROVINCIA DI LECCE**

**Contratto per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni di ricovero da parte di Strutture della  
Ospedalità Privata operanti in regime di accreditamento istituzionale  
riferito all'anno 2024**

**TRA**

L'**Azienda Sanitaria Locale Lecce** con sede legale in Lecce, alla via Miglietta n° 5, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore **Avv. Stefano Rossi**, di seguito indicata come "Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce", che opera per sé ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito indicata anche come "**Committente**",

**E**

La **Casa di Cura "CITTA' DI LECCE HOSPITAL GVM CARE & RESEARCH S.r.l."**, Partita IVA e C.F. n. 01367410394, con sede legale Via Provinciale per Arnesano Km. 4 73100 – Lecce, istituzionalmente accreditata per l'erogazione di prestazioni di ricovero, di seguito indicata come "**Erogatore**", legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato Eleonora Sansavini, nata a ..... il ....., la quale – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. - dichiara di non essere stata condannata con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

**PREMESSO**

L'Erogatore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di essere istituzionalmente accreditato ad erogare prestazioni di ricovero nelle seguenti discipline e per il correlato numero di posti letto (PL):

COD. MIN DISCIPLINA	DENOMINAZIONE DISCIPLINA	NUM PL
08	Cardiologia	15
36	Ortopedia	16
07	Cardiochirurgia	25
56	Riabilitazione Cardiologica	5
09	Chirurgia Generale	10
30	Neurochirurgia	10
49	Rianimazione	8
50	Utic	8
34	Oftalmologia	2
64	Oncologia	2
<b>TOTALE</b>		<b>101</b>

- l'Erogatore dichiara, altresì, di essere autorizzato ad erogare prestazioni in regime di day service per le discipline correlate ai posti letto accreditati;
- che, ai fini tariffari, la Casa di Cura rientra nella Fascia "A", della classificazione tipologica prevista dalla DCR n. 995/95 dalla data di notifica della D.D. D.D. n. 24 del 04.02.2008;

## RICHIAMATI

nella continuità dell'azione di programmazione e controllo della Regione Puglia in materia sanitaria:

- la Legge Regionale n° 7 del 21 maggio 2002 (endoprotesi);
- la Legge Regionale n° 1 del 7 gennaio 2004;
- la Legge Regionale n° 14 del 4 agosto 2004 e, in particolare, l'art. 24 della stessa;
- l'art. 1, comma 171, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la Legge Regionale n° 1 del 12 gennaio 2005;
- l'art. 16 e 17 della Legge Regionale n° 26/2006 (incremento delle tariffe relativo ai DRG);
- la Legge Regionale n° 40 del 31 dicembre 2007;
- la Legge Regionale n° 1 del 19 febbraio 2008
- la Legge Regionale n° 34 del 31 dicembre 2009;
- artt. 4 e 40 della L.R. n° 4 del 25/02/2010.
- l'art. 3 della L.R. 24 settembre 2010 n.12;
- la L.R. 9 febbraio 2011 n. 2;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- la Delibera di Consiglio Regionale 8 Marzo 1995 n. 995 e successive modificazioni;
- la D.G.R. n° 1464 del 3 ottobre 2006 (in attuazione del D.M. del 21/11/2005);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1621 del 30 ottobre 2006 (DIEF – per l'anno 2006);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1400 del 3 agosto 2007 (DIEF – per l'anno 2007);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 95 del 31 gennaio 2008 (DIEF – per l'anno 2008);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 397 del 25 marzo 2008;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1101 del 23 giugno 2009;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1442 del 4 agosto 2009 (DIEF – per l'anno 2009);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1494 del 4 agosto 2009 (Accordi Contrattuali anno 2009 – Linee Guida);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 523 del 23 febbraio 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 728 del 15 marzo 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 2252 del 26 ottobre 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 2624 del 30 novembre 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 2866 del 20 dicembre 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 433 del 10 marzo 2011;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 633 del 10 aprile 2011;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 2990 del 29 dicembre 2011;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 240 del 18 febbraio 2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 951 del 13 maggio 2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1304 del 09 luglio 2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1202 del 18 giugno 2014;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 673 del 09 aprile 2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 881 del 15 maggio 2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1105 del 16 luglio 2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 351 del 08 marzo 2021;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1045 del 25 luglio 2022;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1982 del 28 dicembre 2023;

## IN APPLICAZIONE

- dei criteri stabiliti dalla Regione Puglia, nonché della disciplina legislativa e regolamentare di cui alla normativa in premessa richiamata, riferita all'erogazione e all'acquisto di prestazioni sanitarie in regime di ricovero dal settore privato con spesa da porre a carico del S.S.R., nei limiti dei tetti di spesa stabiliti a livello Regionale ed altresì a livello Aziendale;
- della programmazione in materia di ricovero ospedaliero, resa attraverso Strutture private ed istituzionalmente accreditate per l'anno **2024**, tenuto conto del fabbisogno di prestazioni, con particolare attenzione all'appropriatezza dei ricoveri e delle azioni di depotenziamento e razionalizzazione disposte dalla Direzione Strategica della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce;

## SI STIPULA

il presente contratto, con validità per l'anno **2024** che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni di ricovero ospedaliero, comprensiva delle prestazioni di day service autorizzate, in favore di cittadini iscritti al S.S.N. con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda ASL e del S.S.R.

## ART. 1

<p align="center"><b>Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia</b></p>
---

- 1) La ASL committente con **Deliberazione del Direttore Generale n. 245 del 08 marzo 2024** ha determinato il fondo unico di remunerazione aziendale da destinare all'acquisto di prestazioni sanitarie da erogarsi in regime di ricovero e day service dalle Case di Cura istituzionalmente accreditate insistenti nell'ambito territoriale della ASL LECCE, ed in considerazione dell'analisi dei dati relativi alla domanda di prestazioni sanitarie elaborata dalla struttura aziendale, nonché della disciplina regionale in materia di individuazione e qualificazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), acquista dall'Erogatore il pacchetto di prestazioni individuate per disciplina, tipologia e per DRG di classificazione, così come richiamati nei successivi punti 2) e 3) che rappresenta il Piano delle Prestazioni, stabilito con i criteri dettati dalla normativa regionale.
- 2) Il limite massimo globale di spesa, fissato con i criteri di cui alla D.G.R. 1494/2009 e con le modalità previste dalla DGR 673/2019, nel rispetto del fabbisogno e come determinato con la Deliberazione aziendale n. 245 del 08/03/2024, è pari complessivamente ad € **24.384.794,12**, in ragione dei posti letto da contrattualizzare per singola disciplina accreditata, ripartito secondo la seguente matrice ed al netto del valore delle prestazioni eseguite in mobilità extraregionale:

Reparti	Posti letto	Tetto invalicabile residenti Regione Puglia anno 2024 (D.G.R. n. 1045/2022 e D.D.G. n. 245/2024)
Cardiochirurgia	25	11.000.000,00
Cardiologia	15	5.000.000,00
Chirurgia Generale	10	2.300.000,00
Neurochirurgia	10	850.000,00
Oculistica	2	150.000,00
Ortopedia e traumatologia	16	3.433.012,00
Rianimazione	8	357.919,00
UTIC	8	1.000.000,00
Riabilitazione Cardiologica	5	293.863,12
Oncologia	2	0
<b>Totale</b>	<b>101</b>	<b>€ 24.384.794,12</b>

3) Per l'anno **2024**, la ASL committente ritiene di acquistare dall'Erogatore, nei limiti del tetto suindicato, pari ad **€ 24.384.793,83**, vincolato al limite del dodicesimo ed all'attribuzione per disciplina, i seguenti DRG suddivisi per singola disciplina:

DISCIPLINA	REP	PESO	T	DRG	DESCRIZIONE DRG
Cardiochirurgia	7	6,062	C	104	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateteri
Cardiochirurgia	7	4,572	C	105	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateter
Cardiochirurgia	7	5,4736	C	106	Bypass coronarico con PTCA
Cardiochirurgia	7	4,1166	C	108	Altri interventi cardiotoracici
Cardiochirurgia	7	3,3918	C	110	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC
Cardiochirurgia	7	2,5742	C	111	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC
Cardiochirurgia	7	2,6634	C	442	Altri interventi chirurgici per traumatismo con CC
Cardiochirurgia	7	12,4289	C	541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica 96 ore
Cardiochirurgia	7	5,0871	C	547	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore
Cardiochirurgia	7	4,3489	C	548	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore
Cardiochirurgia	7	3,7801	C	549	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore
Cardiochirurgia	7	3,2209	C	550	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore
Cardiochirurgia	7	2,649	C	553	Altri interventi vascolari con CC con diagnosi cardiovascolare maggiore
DISCIPLINA	REP	PESO	T	DRG	DESCRIZIONE DRG
Cardiologia	8	1,0645	C	117	Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione
Cardiologia	8	1,0532	C	118	Sostituzione di pacemaker cardiaco
Cardiologia	8	1,5817	M	121	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto con complicanze maggiori, dimessi viv

Cardiologia	8	1,2157	M	122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complicanze maggiori, dimessi v
Cardiologia	8	1,195	M	124	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagn
Cardiologia	8	0,7002	M	125	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagn
Cardiologia	8	1,027	M	127	Insufficienza cardiaca e shock
Cardiologia	8	1,0117	M	130	Malattie vascolari periferiche con CC
Cardiologia	8	0,5993	M	131	Malattie vascolari periferiche senza CC
Cardiologia	8	0,8028	M	138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC
Cardiologia	8	0,5223	M	139	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC
Cardiologia	8	0,4879	M	143	Dolore toracico
Cardiologia	8	1,6087	C	479	Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC
Cardiologia	8	4,0897	C	515	Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco
Cardiologia	8	1,2185	C	518	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'ar
Cardiologia	8	1,2985	C	533	Interventi vascolari extracranici con CC
Cardiologia	8	1,2022	C	534	Interventi vascolari extracranici senza CC
Cardiologia	8	6,3257	C	535	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco con IMA
Cardiologia	8	5,3077	C	536	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco senza IMA
Cardiologia	8	2,3045	C	551	Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare maggiore o di defibr
Cardiologia	8	1,5894	C	552	Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore
Cardiologia	8	2,0662	C	554	Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare maggiore
Cardiologia	8	1,8899	C	555	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare magg
Cardiologia	8	1,3742	C	556	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent non medicato senza diag
Cardiologia	8	2,2433	C	557	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi c
Cardiologia	8	1,6907	C	558	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi

<b>CODICE</b>	<b>TIPO</b>	<b>DRG</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
PCCA44	M	139	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC
PCCA43	M	134	Ipertensione
PAC00	M	117	Impianto di dispositivo loop-recorder
PAC94	M	145	Espianto di dispositivo loop-recorder
PAC97	M	118	Sostituzione di pacemaker
PAC 98	M	551	Sostituzione di defibrillatore

<b>DISCIPLINA</b>	<b>REP</b>	<b>PESO</b>	<b>T</b>	<b>DRG</b>	<b>DESCRIZIONE DRG</b>
Neurochirurgia	30	3,1739	C	2	Craniotomia, etc... > 17 anni senza CC

Neurochirurgia	30	2,0269	C	233	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo con CC
Neurochirurgia	30	1,2519	C	234	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC
Neurochirurgia	30	3,8451	C	497	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con CC
Neurochirurgia	30	3,2406	C	498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC
Neurochirurgia	30	1,6629	C	499	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC
Neurochirurgia	30	1,2589	C	500	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC
Neurochirurgia	30	3,1524	C	519	Artrodesi vertebrale cervicale con CC
Neurochirurgia	30	3,7579	C	529	Interventi di anastomosi ventricolare con CC
Neurochirurgia	30	3,9401	C	531	Interventi sul midollo spinale con CC
Neurochirurgia	30	2,2015	C	532	Interventi sul midollo spinale senza CC
<b>DISCIPLINA</b>	<b>REP</b>	<b>PESO</b>	<b>T</b>	<b>DRG</b>	<b>DESCRIZIONE DRG</b>
<b>Oculistica</b>					
<b>Day Service</b>	<b>Codice prestazioni</b>				
<b>Oculistica</b>	<b>08.72</b> RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA NON A TUTTO SPESSORE <b>08.74</b> RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA A TUTTO SPESSORE <b>13.70.1</b> INSERZIONE DI CRISTALLINO ARTIFICIALE A SCOPO REFRAATTIVO (IN OCCHIO FACHICO) <b>13.72</b> IMPIANTO SECONDARIO DI CRISTALLINO ARTIFICIALE <b>13.8</b> RIMOZIONE DI CRISTALLINO ARTIFICIALE IMPIANTATO <b>14.75</b> INIEZIONE INTRAVITREALE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE <b>PCA01</b> PCA INTERVENTO DI FACOEMULSIONE ED ASPIRAZIONE DI CATARATTA ED INSERZIONE DI CRISTALLINO ARTIFICIALE INTRAOCULARE <b>PCA03</b> INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI ECCETTO L'ORBITA, < 18 ANNI <b>PCA04</b> INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINA, IRIDE E CRISTALLINO (ECCETTO TRAPIANTI DI CORNEA)				
<b>DISCIPLINA</b>	<b>REP</b>	<b>PESO</b>	<b>T</b>	<b>DRG</b>	<b>DESCRIZIONE DRG</b>
Ortopedia e Traumatologia	36	2,3427	C	7	Interventi sui nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso con CC
Ortopedia e Traumatologia	36	1,5811	C	8	Interventi sui nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC
Ortopedia e Traumatologia	36	2,0942	C	210	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, et... > 17 anni con CC
Ortopedia e Traumatologia	36	1,7174	C	211	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC
Ortopedia e Traumatologia	36	1,5008	C	212	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni
Ortopedia e Traumatologia	36	2,2148	C	213	Amputazioni per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo
Ortopedia e Traumatologia	36	2,5978	C	217	Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del sistema muscolo-sch
Ortopedia e Traumatologia	36	2,0194	C	218	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, et... > 17 anni con CC
Ortopedia e Traumatologia	36	1,3446	C	219	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, et... > 17 anni senza CC
Ortopedia e Traumatologia	36	1,0869	C	220	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età < 18 anni
Ortopedia e Traumatologia	36	1,0013	C	223	Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC
Ortopedia e	36	1,0375	C	224	Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori

Traumatologia					su articolazioni sen
Ortopedia e Traumatologia	36	1,5387	C	226	Interventi sui tessuti molli con CC
Ortopedia e Traumatologia	36	0,9325	C	230	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare di anca e femore
Ortopedia e Traumatologia	36	0,7595	C	232	Artroscopia
Ortopedia e Traumatologia	36	1,2519	C	234	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC
Ortopedia e Traumatologia	36	1,2447	C	443	Altri interventi chirurgici per traumatismo senza CC
Ortopedia e Traumatologia	36	1,9828	C	491	Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti superiori
Ortopedia e Traumatologia	36	3,2406	C	498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC
Ortopedia e Traumatologia	36	1,6372	C	537	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore con CC
Ortopedia e Traumatologia	36	2,0283	C	544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori
Ortopedia e Traumatologia	36	2,7175	C	545	Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio

CODICE	TIPO	DRG	DESCRIZIONE
PCA02	C	6	DECOMPRESSIONE DEL TUNNEL CARPALE
7756; 8411	C	225	RIPARAZIONE DI DITO A MARTELLO/ARTIGLIO; AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DI DITA DEL PIEDE
PCA16	C	227	INTERVENTI SUI TESSUTI MOLLI SENZA CC
PCA17	C	228	INTERVENTI MAGGIORI SUL POLLICE O SULLE ARTICOLAZIONI O ALTRI INTERVENTI MANO O POLSO CON CC
PCA32	C	503	INTERVENTI SUL GINOCCHIO SENZA DIAGNOSI PRINCIPALE DI INFEZIONE
PCA33	C	538	ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA ECCETTO ANCA E FEMORE SENZA CC
PCB07	C	229	INTERVENTI SU MANO O POLSO ECCETTO INTERVENTI MAGGIORI SULLE INTERVENTI SU MANO O POLSO ECCETTO INTERVENTI MAGGIORI SULLE ARTICOLAZIONI, SENZA CC (AD ESCLUSIONE DI 8162, 8175, 8401, 8402
PCB27	C	232	ARTROSCOPIA SEDE NON SPECIFICATA

DISCIPLINA	REP	PESO	T	DRG	DESCRIZIONE DRG
Rianimazione T.I.	49	6,062	C	104	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateteris
Rianimazione T.I.	49	4,5572	C	105	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateter
Rianimazione T.I.	49	3,3918	C	110	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC
Rianimazione T.I.	49	2,0942	C	210	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, et... > 17

					anni con CC
Rianimazione T.I.	49	2,6634	C	442	Altri interventi chirurgici per traumatismo con CC
Rianimazione T.I.	49	0,0000	C	525	Impianto di altro sistema di assistenza cardiaca
Rianimazione T.I.	49	12,4289	C	541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica 96 ore
Rianimazione T.I.	49	8,536	C	542	Tracheostomia con ventilazione meccanica 96 ore o diagnosi principale non relativa a facc
Rianimazione T.I.	49	3,2209	C	550	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore
<b>DISCIPLINA</b>	<b>REP</b>	<b>PESO</b>	<b>T</b>	<b>DRG</b>	<b>DESCRIZIONE DRG</b>
UTIC	50	1,5817	M	121	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze maggiori, dimessi vivi
UTIC	50	1,2157	M	122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complicanze maggiori, dimessi
UTIC	50	1,3033	M	123	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto, morti
UTIC	50	1,195	M	124	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diag
UTIC	50	0,7002	M	125	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagn
UTIC	50	1,027	M	127	Insufficienza cardiaca e shock
UTIC	50	1,3124	M	129	Arresto cardiaco senza causa apparente
UTIC	50	0,9689	M	135	Malattie cardiache congenite e valvolari, et... > 17 anni con CC
UTIC	50	0,8028	M	138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca, con CC
UTIC	50	0,6197	M	140	Angina pectoris
UTIC	50	1,5894	C	552	Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore
UTIC	50	1,8899	C	555	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare maggio
UTIC	50	1,3742	C	556	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent non medicato senza diagn
UTIC	50	2,2433	C	557	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi ca
UTIC	50	1,6907	C	558	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi

#### DRG CHIRURGIA GENERALE

Peso	Tipo	DRG	Descrizione
2,96	C	146	Resezione rettale con CC
2,16	C	147	Resezione rettale senza CC
1,91	C	149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC
2,36	C	150	Lisi di aderenze peritoneali con CC
1,52	C	151	Lisi di aderenze peritoneali senza CC
1,12	C	157	Interventi su ano e stoma con CC
1,39	C	153	Interventi minori su intestino crasso e tenue senza CC
2,14	C	155	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni senza CC
1,11	C	157	Interventi su ano e stoma con CC
0,61	C	158	Interventi su ano e stoma senza CC
1,45	C	159	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni con CC
1,10	C	160	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC

1,00	C	161	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni con CC
0,74	C	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC
1,50	C	164	Appendicectomia con diagnosi principale complicata con CC
1,12	C	165	Appendicectomia con diagnosi principale complicata senza CC
1,16	C	166	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata con CC
0,81	C	167	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza CC
2,68	C	170	Altri interventi sull'apparato digerente con CC
1,68	C	171	Altri interventi sull'apparato digerente senza CC
3,55	C	191	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC
2,59	C	192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC
2,48	C	195	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune con CC
2,19	C	196	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune senza CC
2,48	C	197	Colecistectomia eccetto laparosc. no esploraz.dotto biliare comune con CC
1,55	C	198	Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC
1,54	C	226	Interventi sui tessuti molli con CC
0,88	C	227	Interventi sui tessuti molli senza CC
1,28	C	257	Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC
1,17	C	258	Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC
1,01	C	259	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC
0,89	C	260	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC
1,11	C	261	Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e escissione locale
0,59	C	262	Biopsia della mammella e scissione locale non per neoplasie maligne
0,53	C	267	interventi perianali e pilonidali
1,61	C	269	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC
1,86	C	288	Interventi per obesità
0,77	C	270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC
1,00	C	290	Interventi sulla tiroide
0,55	C	342	Circoncisione, età > 17 anni
1,41	C	402	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC
1,49	C	408	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi
1,52	C	493	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC
0,88	C	494	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC
3,39	C	569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC
2,74	C	570	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore

CHIRURGIA GENERALE  
DAY SERVICE

CODICE	TIPO	DRG	DECRIZIONE
PCA12	C	158	Interventi su ano e stoma senza CC
53.001	C	162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC
PCA18	C	262	Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne
PCA21	C	270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC

**DRG DI RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA**

a) Prestazioni in regime di ricovero di riabilitazione cardiologica;

- 4) in conformità all'art. 20 – comma 3 della L.R. n. 34/2009, tale tetto deve intendersi, comprensivo del materiale protesico. A tale riguardo, ai fini della remunerazione delle prestazioni per le quali è contemplato l'impianto di endoprotesi, occorre far riferimento alla deliberazione di G.R. n. 951/2013 e ss.ms.ii., le quali hanno stabilito le relative tariffe.
- 5) Il limite finanziario ripartito per ogni singola disciplina, di cui al precedente punto 2), può intendersi modificabile, esclusivamente, a seguito di esplicita formale richiesta del committente, con possibilità di scorrimento, nei limiti massimi del **20%** del tetto di spesa

invalidabile di remunerazione di ogni singola disciplina e comunque nell'ambito dei seguenti percorsi diagnostici terapeutici condivisi e di seguito riportati:

- Area cuore (cardiochirurgia, Tic, cardiologia, U.T.I.C.): in presenza della sola Cardiologia rientra in area medica;
- Area chirurgica;
- Area medica;
- Area materno-neonatale;
- Area riabilitativa: in presenza di una sola riabilitazione rientra nell'area medica;
- Area dell'emergenza urgenza.

Tale limite non si applica alle strutture dotate di pronto soccorso tenuto conto che le stesse possono essere indotte ad erogare prestazioni non programmate e non concordate con la ASL committente.

- 6) Nel rispetto delle tipologie di assegnazioni e del pacchetto di prestazioni contrattualizzate come dai prospetti allegati, si concorda la possibilità di una oscillazione del **20%**, per i DRG. concomitanti, rientranti nella stessa disciplina e non preventivamente concordati, purché gli elementi di giustificazione siano rilevabili dalla cartella clinica.
- 7) L'attività dell'Erogatore deve essere necessariamente commisurata in relazione alle discipline e posti letto accreditati, nonché al rispetto dell'indice occupazionale di ogni singola disciplina rapportato ai fabbisogni preventivamente individuati. Nel caso di acquisto della massima potenzialità erogativa (100%), i ricoveri che superano il 100% dell'indice occupazionale pro-die non saranno ammessi alle procedure di liquidazione e costituiranno valutazione non positiva per l'erogatore, sanzionabile nel rispetto delle prescrizioni di cui al co. 2 dell'art. 26 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii.
- 8) Le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti, a ciclo continuativo o diurno, erogate in eccedenza al tetto di spesa invalidabile di remunerazione distinto per disciplina e tipologia, non sono riconosciute, e quindi non sono a carico del SSR, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/9/2010 n. 12.
- 9) L'erogatore s'impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e l'utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi, con oscillazioni mensili ragionevoli, con l'obbligo per l'erogatore di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell'ambito del quadrimestre, che convenzionalmente s'intende: Gennaio – Aprile, Maggio – Agosto, Settembre - Dicembre”.

## **ART. 2**

<b>Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini</b>
--

L'Erogatore, in esecuzione dell'art.1, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga:

- 1) a garantire il piano delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale (di cui al precedente punto 3) dell'art. 1), nonché la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, oltre alla corretta gestione delle liste d'attesa;
- 2) ad uniformare le modalità organizzative con le quali intende erogare dette prestazioni nei diversi mesi dell'intero anno, nel rispetto di quanto richiamato al punto 8) dell'art.1;
- 3) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni

con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;

4) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e nei limiti temporali decadenziali dell'anno solare in cui si concludono. Pertanto, sul presupposto che i controlli per l'anno **2024** si concludono, obbligatoriamente nell'anno **2025**, ne discende che l'applicazione delle suddette misure devono essere disposte e concludersi nell'anno solare e comunque entro il **31/12/2025**;

5) ad accettare la possibilità che il citato piano di cui al precedente punto 3) art. 1), a seguito delle mutate esigenze della Asl committente, previa comunicazione formale e motivata da parte di quest'ultima, possa subire nel corso dell'anno **2024**, modificazioni, sia per quantità che per tipologia delle singole prestazioni, fermo il limite invalicabile di remunerazione di cui al precedente art.1).

6) Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste di ricovero con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della Azienda ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte dell'Azienda ASL, nel rispetto dei principi di riservatezza e/o per essere alla stessa trasmesse per via telematica, secondo le modalità comunicate dalla stessa Azienda ASL.

7) L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso della Casa di Cura, presso il punto di informazione, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.

8) E' fatto divieto assoluto per l'Erogatore, una volta raggiunto il limite massimo di remunerazione invalicabile, distinto per disciplina e tipologia, previsto nel presente accordo contrattuale, operare sui posti letto accreditati, in regime di attività libero professionale, con oneri a carico di pazienti solventi. Qualora il tetto spesa mensile sia già stato integralmente utilizzato dalla struttura accreditata, il posto letto accreditato potrà essere utilizzato (solo da quel momento) per i residui giorni del mese anche per i pazienti solventi a titolo privato.

### **ART. 3**

<p style="text-align: center;"><b>Tetto di remunerazione a tariffa intera e con regressione tariffaria su base annua e per frazione mensile per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Puglia</b></p>
---

1. La Azienda ASL Lecce, si impegna a remunerare le prestazioni di ricovero per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 2, accettato dall'Erogatore, riferito ai residenti della Regione Puglia.

2. L'azienda ASL LECCE, giusta DD.GG.RR. n. 1105/2020, n. 351/2021, n. 1045/2022 e n. 641/2023, retribuisce le prestazioni in base alle tariffe regionali vigenti per la fascia di appartenenza dell'Erogatore, senza l'applicazione dell'istituto delle tariffe regressive previsto dal disposto della DGR n. 1494/2009 (tra l'80% ed il 100% del volume stabilito, si applica una regressione tariffaria pari al 15%). Pertanto, le prestazioni sono remunerate senza regressioni tariffarie, fino al raggiungimento del relativo "tetto annuo di remunerazione a

tariffa intera”, corrispondente al 100% del tetto di spesa invalicabile, distinto per ogni singola disciplina.

#### **ART. 4**

<b>Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Puglia</b>
--

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori del tetto di spesa assegnato e dei vincoli di cui all'art. 1, senza l'applicazione della regressione tariffaria.
2. L'erogatore è consapevole che le liquidazioni per i pazienti extraregionali, potranno avvenire nei limiti dei valori economici determinatasi in ogni singola Azienda nel corso dell'anno 2015, come da schema allegato A) alla DGR 673/2019, con i criteri richiamati nella parte espositiva della stessa, con riferimento al punto 7) lett. a) e b).
3. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori dalla Puglia sono riconoscibili ove la Azienda ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
4. Fermo restando la facoltà delle singole Regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, in ottemperanza all'art. 1, comma 171 della Legge n° 311 del 30/12/2004, è vietata nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
5. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla Azienda ASL le controdeduzioni richieste che, ove non ritenute motivatamente valide da un dirigente individuato in via preventiva dalla Struttura UVARP Aziendale, quale esperto della materia, danno luogo nei confronti dell'erogatore all'addebito del controvalore allo stesso in precedenza già corrisposto.
6. Il pagamento da parte della Azienda ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto e di cui ai precedenti commi 1 e 3.
7. Alla Regione viene riservato l'azione di recupero delle somme derivanti dal mancato riconoscimento di specifici ricoveri contestati e non riconosciuti dalle Regioni di residenza degli assistiti, informando, per il tramite delle ASL committente l'Erogatore.

## ART. 5

### Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni

#### **L'Erogatore è tenuto ad osservare i seguenti obblighi e garantire i seguenti adempimenti:**

- a) erogare le prestazioni di ricovero rientranti tra quelle delle discipline accreditate, nei limiti dei volumi e delle tipologie di cui all'art. 1 co. 2) e co. 3) del presente contratto, ripartito per singola disciplina e per singola giornata, nonché, nei limiti delle risorse aggiuntive previste dalla DGR n. 641/2023, di erogare prestazioni relative ai DRG fuga e ai DRG per l'abbattimento delle liste d'attesa di cui all'Allegato alla predetta DGR, con specifico riguardo ai DRG elencati, in ordine di priorità, al precedente articolo 1 comma 2;
- b) comunicare giornalmente all'UVARP dell'Azienda, mediante l'invio per posta elettronica, al seguente indirizzo: [uvar@ausl.le.it](mailto:uvar@ausl.le.it), il movimento ammalati (dimissioni/e nuovi ingressi);
- c) garantire la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della Sanità 28 dicembre 1991 e s.m.i., costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale. La compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al suddetto decreto e richiamate nella DGR 633 del 5/04/2011;
- d) prendere atto che la responsabilità della corretta compilazione della scheda di dimissione, in osservanza delle istruzioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico, compete al medico della dimissione, individuato dal responsabile dell'unità operativa dalla quale il paziente è dimesso. La scheda di dimissione dovrà riportare la firma dello stesso medico responsabile della dimissione. La codifica delle informazioni sanitarie riportate nella scheda di dimissione ospedaliera è effettuata oltre che dallo stesso medico responsabile della dimissione di cui al presente comma, anche da altro personale sanitario, individuato dal direttore sanitario dell'istituto di cura. In entrambi i casi, il personale che effettua la codifica deve essere opportunamente formato ed addestrato;
- e) garantire che ciascuna cartella clinica ospedaliera deve rappresentare l'intero ricovero del paziente nell'istituto di cura, coincidente con la storia della degenza del paziente all'interno dell'istituto di cura. La cartella clinica ospedaliera ha, quindi, inizio al momento dell'accettazione del paziente da parte dell'istituto di cura, segue il paziente nel suo percorso all'interno della struttura ospedaliera ed ha termine al momento della dimissione del paziente dall'istituto di cura;
- f) assicurare che l'eventuale trasferimento interno del paziente da una unità operativa all'altra dello stesso istituto di cura non deve comportare la sua dimissione e successiva riammissione. Il numero identificativo, caratteristico di ciascuna cartella clinica e della relativa SDO, deve, pertanto, essere il medesimo per tutta la durata del ricovero, indipendentemente dai trasferimenti interni allo stesso istituto di cura. Fanno eccezione i casi di passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, o viceversa, e, il passaggio da ricovero acuto a riabilitazione o lungodegenza, o viceversa. In questi ultimi casi si dovrà procedere alla compilazione di una nuova cartella clinica e di una nuova scheda SDO;
- g) garantire le verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione e della cartella clinica, nonché i controlli sulla completezza e la congruità delle informazioni in esse riportate, sotto la responsabilità del Direttore Sanitario dell'Istituto;
- h) garantire, che i ricoveri erogati in regime di day - service, dovranno essere erogati, nel rispetto delle modalità, dei protocolli diagnostico-terapeutici e delle tariffe di

- remunerazione, statuiti dalla Regione Puglia giusta D.G.R. n° 1202/2014 e nei limiti dei tetti di spesa assegnati per la ospedalità privata;
- i) garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario non medico e tecnico, in possesso dei titoli abilitanti professionali previsti per legge, che non versa in situazioni di incompatibilità. L'erogazione delle prestazioni, rimane comunque sotto la diretta e personale sorveglianza del Direttore Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione;
- j) prendere atto della D.G.R. n° 834 del 27/05/2008, con la quale la Regione Puglia ha approvato il modello di analisi dell'appropriatezza organizzativa dei ricoveri per elenchi di procedure (M.A.A.P.), secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ai fini contabili ed amministrativi, trova piena applicazione la DGR 951/2013 e s.m.i per l'attività di ricovero e la DGR 1202/2014 per le attività di Day service;
- k) assicurare la compilazione delle schede di rilevazione, come da fac-simile già trasmesso, al fine di alimentare il Registro Regionale di "Implantologia Protetica" di anca e/o ginocchio, giusto art. 40 della L.R. n° 4 del 25/02/2010 e circolari regionali prot. n° 24/231/SP del 26/03/2010 e n° 24/235/SP del 30/03/2010. A tale riguardo, si precisa che nel rispetto di quanto disposto nelle succitate note, le schede di rilevazione, dovranno essere compilate con accuratezza, al momento della dimissione del paziente o del suo trasferimento ad altra Unità Operativa, e inviate all'Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia (OER), presso l'Università degli Studi di Bari. La stessa norma, ha previsto che la mancata compilazione delle schede di rilevazione, determina l'impossibilità di dare corso alla remunerazione del ricovero;
- l) prendere atto che dal 1° gennaio 2011, tutte le SDO devono essere codificate nel rispetto della versione CMS 24 del Grouper;
- m) consegnare alla Azienda ASL, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni di ricovero rese, della notulazione delle stesse esclusivamente su supporto informatico, da realizzarsi secondo le indicazioni fornite dalla Regione e dalla Azienda ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del Soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti indicati dalla Azienda ASL. In particolare, ciascuna Casa di Cura dovrà fornire a questa Azienda la documentazione già richiesta con la nota prot. n. 48019 del 09/02/2024 e con successiva nota prot. 93768 del 22/04/2024 e, dunque, unitamente alle fatture relative alle prestazioni di ricovero e day service erogate nel mese di competenza, ogni Struttura dovrà fornire anche il prospetto riepilogativo allegato alla predetta nota prot. n. 48019 del 09/02/2024, compilato con i dati richiesti, i tabulati contabili relativi ai ricoveri e ai day service allegati alla nota prot. 93768 del 22/04/2024, la distinta contabile riepilogativa EDOTTO relativa ai day service, la ricevuta di trasmissione al MEF dei dati delle ricette. La trasmissione della documentazione suindicata è indispensabile ai fini della liquidazione mensile degli acconti e, altresì, per la liquidazione del saldo relativo all'anno di competenza;
- n) prendere atto che in caso di difformità tra importo mensilmente notulato dall'Erogatore ed importo liquidato e pagato dalla Azienda ASL, il primo, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
- ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, **dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni** dall'avvenuto pagamento;
  - richiedere alla Azienda ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;

- attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. Il mancato ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate;

Di essere consapevole:

- o) che il mancato rispetto degli adempimenti informativi e di comunicazione previsti dal presente contratto, compresi quelli previsti nei confronti dei Cittadini, costituisce per l'Erogatore violazione del relativo obbligo e **dà luogo nei suoi confronti prima al richiamo, poi alla diffida e successivamente alla sanzione nella misura "secca" dello 0,2% del tetto invalicabile di remunerazione** di cui al precedente Art. 1, per ogni tipo di violazione (informativa ai Cittadini, liste di attesa, obbligatorietà del Medico prescrittore, ecc ...);
- p) che ove dai controlli della Azienda ASL, anche di natura ispettiva, si rilevi da parte dell'Erogatore un comportamento difforme o elusivo rispetto a quanto prescritto nel presente punto, nei confronti dello stesso si applicano con effetto immediato le disposizioni previste dalla normativa regionale vigente in materia di revoca dell'accreditamento per violazione degli accordi contrattuali con la ASL committente;
- q) garantire il rispetto dei tassi occupazionali pro-die dei posti letto accreditati;
- r) garantire il possesso ed il mantenimento dei requisiti generali e specifici concernenti, la struttura, le tecnologie e l'organizzazione del servizio con particolare riferimento alla dotazione di personale, previsti dal regolamento R.R. n. 3/2005 e ss. mm.ii., quali condizioni preesistenti allo status di soggetto accreditato;
- s) garantire l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro (art. 17 – punto 6 della L.R. n° 26/2006), fornendo copia della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi (Legge 11 marzo 1988 n° 67 – G.U. n° 61 del 14/03/1988), attraverso il DURC. La verifica di quanto richiamato al presente punto è propedeutico alla sottoscrizione del contratto. A tale riguardo si precisa che, il certificato DURC viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute. Si precisa altresì, che il suddetto documento, dovrà essere rinnovato nei modi e nei termini di legge previsti, per evitare che la Direzione Aziendale possa sospendere le erogazioni di fondi a qualsiasi titolo, giusta quanto disposto dalla normativa vigente;
- t) a dare preventiva comunicazione formale alla Azienda ASL, ed a concordare con quest'ultima, eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività con relativa motivazione;
- u) durante il periodo estivo, al fine di assicurare i livelli minimi assistenziali, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività di ricovero e cura;
- v) l'erogatore, ai sensi del D.M. 70/2015 art. 1 co.5 lett. b) si obbliga di trasmettere alla ASL territorialmente competente, il proprio bilancio di esercizio redatto secondo principi civilistici, una relazione sull'ultimo bilancio approvato dalla singola struttura sanitaria e relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, certificato da un revisore contabile, che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria, l'assenza/evidenza di criticità (quali ad esempio stati patrimoniali, esposizione debitoria etc.) a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo;
- w) l'erogatore, ai sensi del D.M. 70/2015 art. 1 co.5 lett. b) si obbliga ad esibire l'estratto sintetico di una relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs 8 giugno 2001, n. 131 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - da cui

risulti in modo esplicito ed inequivocabile l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;

z) di prevedere, ai sensi del D.M. 70/2015 allegato 1) punto 4.6), l'obbligo per l'erogatore di garantire le soglie minime di valore di attività, nel rispetto delle discipline accreditate e secondo i criteri e le determinazioni ivi richiamate, che qui s'intendono integralmente trascritte.

## ART. 6

### Obblighi e adempimenti della Azienda ASL

#### **La Azienda ASL, attraverso la Struttura UVARP, è tenuta ad effettuare:**

- a)** le verifiche tecnico-sanitarie, riguardanti l'appropriatezza clinico-diagnostica e diagnostico-procedurale delle prestazioni sanitarie addebitate dalla/e Case di Cura istituzionalmente Accreditata/e, in esecuzione della normativa nazionale e regionale, ivi compresa la DGR 1491 del 25/6/2010 successivamente modificata dalla DGR 2252 del 26/10/2010 e della DGR 90/2019;
- b)** i controlli sulla corretta e veritiera compilazione della SDO, con la quale avviene l'assegnazione del relativo DRG;
- c)** il controllo Amministrativo, riguardante i ricoveri erogati in regime di Day-service, nel rispetto dei protocolli diagnostico-terapeutici, statuiti dalla Regione Puglia con le D.G.R. n. 1202/2014;
- d)** i controlli finalizzati a verificare se i ricoveri effettuati mascherino altri scopi (indagini diagnostiche e strumentali di alto costo) e quindi strumentali per aumentare soltanto il fatturato;
- e)** il controllo dei tassi occupazionali, pro-die, dei posti letto accreditati, in dotazione alla Case di Cura istituzionalmente Accreditate, nel rispetto di quanto stabilito al comma 7 del precedente art. 1;
- f)** i controlli dell'UVARP devono essere effettuati con cadenza trimestrale entro e non oltre il trimestre successivo, e comunque a decorrere dalla validazione delle SDO nel SISR. Tale termine costituisce vincolo solo per la ASL e non già per l'Erogatore che deve garantire le prescrizioni previste dall'art. 2, comma 4 del presente contratto;
- g)** alla fine delle attività di verifica, l'Unità di controllo, facente capo all'UVARP, redige apposito verbale con la dicitura "*confermato*" ovvero "*contestato*" con l'indicazione delle valutazioni tecniche e le correzioni apportate;
- h)** per i ricoveri "*contestati*" qualora la Direzione Sanitaria della struttura erogante accetta le contestazioni, occorre disporre nota integrativa da allegare alla SDO cartacea. Tale modifica dev'essere riportata nel SISR con l'obbligo per l'erogatore di emettere la relativa nota di credito e/o debito;
- i)** per i ricoveri "*contestati*" qualora la Direzione Sanitaria della struttura erogante **non** accetta le contestazioni dell'UVARP, la stessa deve farlo rilevare nel verbale e dovrà, nei successivi 30gg, formulare idonee controdeduzioni da inoltrare all'UVARP Aziendale per le valutazioni e gli adempimenti conseguenti. Qualora le controdeduzioni vengano ritenute non esaustive, l'UVARP, quantifica i DRG non ammessi e/o modificati, e comunica la sospensione del pagamento dei ricoveri oggetto del contenzioso, all'ufficio amministrativo aziendale preposto alla liquidazione;
- j)** qualora invece, le controdeduzioni formulate dall'erogatore vengano accettate dall'Azienda, si procede alla ammissione dei ricoveri precedentemente contestati alle procedure di liquidazione, previa comunicazione dell'UVARP, all'ufficio amministrativo aziendale preposto alla liquidazione;

- k)** a comunicare entro e non oltre 120 gg. dalla valida richiesta della prestazione, ed in forma esclusivamente scritta all'Erogatore:
- eventuali sospensioni dei pagamenti ed altre osservazioni;
  - eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
  - la evidenza di DRG non conformi al piano delle prestazioni commissionato, di cui al co. 3 dell'art. 1;
- l)** a rendere disponibili, presso la sede degli Uffici della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce - ad avvenuto pagamento delle notulazioni mensili e comunque non oltre 30 giorni dallo stesso, gli elaborati analitici delle liquidazioni eventualmente anche su supporto informatico, e, ove elevate, le contestazioni e/o sospensioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione;
- m)** il ritiro di tali elaborati o del relativo supporto informatico potrà avvenire entro il termine massimo di 60 giorni dal pagamento delle notulazioni. Eventuali richieste di chiarimento, successive al ritiro degli elaborati, formulate dall'Erogatore, potranno essere accettate nei 60 giorni successivi al ritiro degli stessi e dovranno essere soddisfatte entro 60 giorni dal ricevimento;
- n)** eseguire i pagamenti mensili a tariffa intera sino al raggiungimento del tetto di remunerazione assegnato all' Erogatore ed indicato al precedente art. 3, ed in caso di superamento dello stesso con l'applicazione della regressione tariffaria ivi prevista, fino al limite invalicabile di remunerazione mensile ed annuale così come definito al comma 2 di detto articolo;
- o)** eseguire i pagamenti ed i conguagli, con le modalità di cui al successivo art. 7.

## **ART. 7**

### **Modalità di Pagamento e Conguagli**

1. La Azienda ASL, salvo diverso piano di cui al precedente art. 2 dalla stessa approvato, provvede alla erogazione di acconti mensili pari all'85% di un dodicesimo del relativo tetto di remunerazione assegnato a ciascuna disciplina, di cui al co. 2 dell'art. 1 entro i 45 giorni successivi al mese di competenza a valida presentazione della contabilità, con conguaglio da liquidare all'Erogatore entro i 120 giorni successivi al relativo mese di competenza, così come richiamato alla D.G.R. n° 1326/2003, dopo aver esperito positivamente in detti termini, gli adempimenti di cui ai precedenti art. 5 e 6 con riferimento ai ricoveri "confermati". Per "valida presentazione della contabilità", si intende la consegna:
  - degli originali dei tabulati contabili, ripartito secondo le discipline contrattualizzate,
  - del supporto informatico redatto secondo il tracciato record;
  - del supporto informatico contabile redatto in formato excel, ripartito secondo le discipline contrattualizzate;
  - delle fatture e/o note credito, con la descrizione delle singole discipline contrattualizzate;
  - delle copie delle ricette rilasciate dai Medici del S.S.N., riguardante l'erogazione delle prestazioni da erogarsi in regime di Day-service.
2. L'Erogatore si impegna a fatturare le prestazioni relative alla produzione per i residenti Regione Puglia e per i residenti extra Regione in maniera distinta. L'azienda ASL LECCE, giusta DD.GG.RR. n. 1105/2020, n. 351/2021, n. 1045/2022 e n. 641/2023, retribuisce le prestazioni in base alle tariffe regionali vigenti per la fascia di appartenenza dell'Erogatore, senza l'applicazione dell'istituto delle tariffe regressive previsto dal disposto della DGR n. 1494/2009 (tra l'80% ed il 100% del volume stabilito, si applica una

regressione tariffaria pari al 15%). Pertanto, le prestazioni sono remunerate senza regressioni tariffarie, fino al raggiungimento del relativo “tetto annuo di remunerazione a tariffa intera”, corrispondente al 100% del tetto di spesa invalicabile, distinto per ogni singola disciplina.

3. La Azienda ASL, oltre la remunerazione delle prestazioni sub art. 4, è comunque tenuta entro 60 giorni dalla data di liquidazione della notulazione dell'ultimo mese dell'anno, a procedere al conguaglio tra le liquidazioni mensili eseguite ed il tetto invalicabile di remunerazione per ogni singola disciplina, di cui al comma 2 dell'art. 1, ed a corrispondere all'Erogatore o accertare di aver incassato dallo stesso, nei 30 giorni successivi, eventuali residui importi, se dovuti, nonché le rispettive note di credito.

## **ART. 8**

### **Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali**

- 1) l'Erogatore da atto della conoscenza delle vigenti norme e regolamenti regionali disciplinanti la materia ed, in particolare, in materia di prestazioni di ricovero da parte della Ospedalità Privata, con riferimento alla parte normativa richiamata in premessa.
- 2) I tetti di remunerazione di cui all'art. 1) assumono come riferimento le tariffe vigenti al momento della sottoscrizione da parte dell'Erogatore del presente contratto. In caso di variazioni tariffarie, gli stessi si intendono confermati, ferma la potestà dell'Azienda ASL di procedere, nei limiti dei tetti di spesa assegnati e confermati, alla rimodulazione del piano e del volume delle prestazioni richieste all'Erogatore, giusta co. 2 dell'art. 2.
- 3) L'Azienda Sanitaria della Provincia di Lecce è impegnata a riconoscere, liquidare e pagare esclusivamente prestazioni rientranti nel piano richiesto e concordato, nel limite invalicabile di remunerazione per singola disciplina, con le precisazioni richiamate all'art. 1 – comma 3 e 5. Qualora l'Erogatore, in violazione di quanto definito in virtù del presente contratto, provveda a notulare e notificare alla Azienda ASL Lecce, prestazioni non comprese nel piano annuale delle prestazioni, ovvero eccedenti il tetto massimo invalicabile di remunerazione innanzi definito, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli fiscali, ha l'obbligo di emettere immediata nota di credito per il corrispondente importo eccedente.
- 4) Nel caso in cui l'Erogatore abbia già sottoscritto specifico contratto di prestazione per l'anno corrente, fermo il tetto invalicabile di remunerazione per questi già fissato dalla Azienda ASL, per quanto ivi non regolamentato o difformemente regolamentato rispetto ai contenuti del presente atto, quest'ultimo si intende integrativo del precedente. In caso di mancata sottoscrizione da parte dell'Erogatore dell'atto aggiuntivo, si applicano con effetto immediato le disposizioni previste dall'art. 26 della l.r. n. 9/2017 e s.m.i.
- 5) Il presente contratto può essere oggetto di modifiche ed integrazioni per effetto di sopravvenute direttive regionali richiamate nei DIEF, ovvero in altre disposizioni regionali che dovranno essere direttamente recepite dalle singole Aziende.
- 6) Il presente contratto viene concluso in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

**“Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.**

**In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o**

presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.

- 7) Eventuali controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione del presente contratto verranno bonariamente risolte tra le parti. Ove ciò non sia possibile si procederà mediante le procedure previste dalla DGR 1491 del 25/06/2010 e DGR 90/2019.

**Letto, confermato e sottoscritto**

<b>Il Direttore Generale pro-tempore della Azienda ASL Lecce Avv. Stefano Rossi</b>	<b>Il Professionista/ il Legale Rappresentante della Struttura Erogante</b>
Data _____	Data _____

***Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione), 2 (Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini), 3 (Tetto di remunerazione a tariffa intera), 4 (Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Puglia), 5 (Obblighi, adempimenti dell' Erogatore e Sanzioni), 6 (Obblighi e adempimenti della Azienda ASL), 7 (Modalità di Pagamento e Conguagli), 8 (Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali).***

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

L'Erogatore

\_\_\_\_\_